Le aree a destinazione pubblica, che possono "cedere" volumetria, indicate sulle tavole di P.R.G., sono le seguenti:

- Attrezzature pubbliche **F1/F2/F3;**
- Parcheggi pubblici **F4.5**
- Piazze e percorsi pedonali **F4.6**
- Percorsi pedonali **F4.7**
- Piste ciclabili **F4.8**
- Zone a verde attrezzato e piccoli impianti sportivi **G1**
- Zone sottoposte a Piani di Recupero Urbano **Art XIII 5**
- Parchi territoriali G2 nei soli ambiti **PT1b, PT2, PT3**

Per questi ambiti si potrà considerare un indice "naturale" territoriale variabile in base alle zone territoriali. Tale variazione sarà compresa :

- Tra 0,30 e 0,80 mc/mq per aree per attrezzature pubbliche F1-F2-F3- e verde attrezzato G1;
- Tra 0,10 e 0,30 mc/mq per aree destinate alla viabilità F4.5/6/7/8;
- Tra 0,07 e 0,20 mc/mq per aree destinate a parchi territoriali G2 – PT1/2/3;

(c3) Le quantità edificatorie prodotte dalle aree che possono "cedere" potranno essere trasferite su aree dette di **ricollocazione** cioè che possono "ricevere" ovvero volumetria :

- negli ambiti di attuazione indiretta indicate nel piano con le sigle **C2/C3**.
- negli ambiti di progetti edilizi unitari PUE **B5,**
- negli ambiti dei piani integrati di intervento **(PIN).**

La quantità ospitata nelle aree **B5/C2/C3** non può eccedere il 20% della quantità derivante dalla densità fondiaria che comunque non può essere superiore ai 2 mc/mq
La quantità volumetrica ospitata nelle aree **PIN** non può eccedere il 10% della quantità attribuita volumetrica assegnata all'area perimetrata. L'indice di densità fondiaria non potrà comunque essere superiore ai 2,4 mc/mq

(c4) Tali quantità edificatorie sono inoltre ospitabili e nelle aree a verde privato vincolato **G3 che nelle tavole di Piano sono indicate con la sigla RI,** privilegiando le zone contigue al territorio edificato già consolidato per il 25% dell'intero perimetro. Per tali aree si assumerà la procedura dei PUE (B5) art VII.7
Il trasferimento della capacità edificatoria, derivante dalle aree , o derivante dalle quote volumetriche generate dalla demolizione di fabbricati ubicati all'interno di aree sottoposte a piano di recupero PRU, può avvenire previa formazione di un PUE *perequativo* che dovrà avere una dimensione minima di 2000 mq. applicando un IT (indice di fabbricabilità territoriale) massimo di 0,8 mc/mq... Tale comparto dovrà disciplinare il legame tra le aree che possono "cedere" capacità edificatoria e le aree di trasformazione che possono "ricevere" capacità edificatoria. L'operazione di trasferimento si intende conclusa solo quando la sottoscrizione di una convenzione sancisce, da un lato, il deposito della capacità edificatoria nelle aree di trasformazione che possono "ricevere", e dall'altro, il passaggio al patrimonio del Comune delle aree che possono "cedere" capacità edificatoria.
La formazione di comparti edificatori perequativi può avvenire o attraverso la sottoscrizione della convenzione da parte dei proprietari interessati alla realizzazione del comparto con la conseguente variante al PRG che certifica il trasferimento della capacità edificatoria, o attraverso l'attivazione di bandi di evidenza pubblica da parte dell'Amministrazione comunale.
I trasferimenti di cubatura così come indicati nel comma 3 sono comunque applicabili senza alcun riferimento alla temporalità con la quale la ditta proprietaria farà uso del volume trasferibile. In caso di presenza, sulle aree oggetto di cessione, di coltivazioni e/o strutture ad essa collegate, sarà possibile stipulare una convenzione con impegno alla cessione irrevocabile delle aree al termine del ciclo produttivo (massimo annuale).
Gli indici saranno incrementati delle volumetrie esistenti ed insistenti sull'area che riceve, all'atto del trasferimento.

(c5) Le quantità edificatorie verranno preferibilmente ospitate in aree che insistono nello stesso quadrante (vedi tavole di zonizzazione) di piano ovvero in aree limitrofe alle aree cedute.